

Proc. n. 36/15 R.G.Es.

Il G.E., Dr. Fabio Papa,

letti gli atti della procedura;

sciolta la riserva di cui all'udienza del 4.12.2015;

letta l'opposizione ex art.615, II c., c.p.c., con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione, del debitore esecutato, Manzi Felicetta;

considerata l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva resa dal G.E. il 6.02.2015;

ritenuto che sussistano i requisiti del fumus e del periculum per la richiesta sospensione, in quanto, anche alla luce di recente giurisprudenza della suprema Corte (*Cass. 10.12.2009 n. 25790*), deve ritenersi non infondata l'impostazione della ricorrente in ordine alla dedotta prescrizione e dunque concreto e reale il rischio di pagamento di indebito;

considerato che esiste un orientamento, sostenuto da diverse Commissioni Tributarie Provinciali, e anche da una pronuncia della Corte di Appello di Lecce, per il quale, *"vertendosi in tema di crediti cristallizzati nel loro ammontare e nella loro esigibilità al momento della notifica delle cartelle presupposte.."*, all'irretrattabilità del credito censito nella cartella di pagamento non opposta nei termini si applicherebbe l'effetto dell' art. 2953 c.c.; dunque, dal c.d. "passaggio in giudicato" della cartella esattoriale, discenderebbe la trasformazione della prescrizione propria dei crediti in quella ordinaria, indipendentemente dalla natura degli stessi. Sicché, anche laddove il credito si prescrive per sua natura in un termine più breve, quest'ultimo si trasformerebbe in decennale per applicazione analogica della norma;

rilevato invece, come opinato dai Giudici di Cassazione nella pronuncia cui si è fatto riferimento, e del resto dalla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente, che la cartella di pagamento non abbia la medesima natura giuridica della sentenza, pur condividendone taluni peculiari aspetti, e che non sia titolo giudiziale, risultando pertanto il termine di prescrizione regolato dal termine prescrizionale del credito ivi portato;

ritenuto, altresì, nella scia dell'orientamento assolutamente prevalente, che *"l'art. 2953 c.c. è applicabile solo laddove il diritto di credito sia divenuto definitivo in seguito ad una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato; diversamente, dovrà applicarsi la prescrizione breve (Corte Cass. SS.UU 10.12.2009 n. 25790, Cass. civ. Sez. V, Sent., 19 luglio 2013, n. 17669)"* e che, altresì, le previsioni di detta norma non possano essere applicate in via analogica;

P.Q.M.

conferma la sospensione del processo esattoriale;

dichiara estinta la procedura esecutiva n. 36/15 R.G.Es.

assegna gg.90 per l'introduzione del giudizio di merito, con i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.

Si comunichi.

Chieti, 9.12.2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Clara CORONESE



IL GIUDICE
IL GIUDICE
Dott. Fabio PAPA